



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

**Reg. generale n. 573**

**DATA 16/12/2020**

**DETERMINAZIONE**

**N° 107**

**DEL 16/12/2020**

**IMPEGNO DI SPESA**

**SI ( X )**

**NO ( )**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PERIODO 01.09.2020 - 31.10.2020**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI**

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FERRARA dott.ssa Alessandra

## UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PERIODO 01.09.2020 - 31.10.2020

L'anno duemilaventi nel mese di dicembre il giorno sedici nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO Roberto

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- CC.N. 67 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto” APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267”; e s.m.i.
- CC N. 68 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022” e s.m.i.
- GC n. 1 del 13/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE”

Premesso che:

- dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili, denominato TARES, disciplinato dall'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e da ultimo modificato con L. 228 del 24/12/2012 (*Legge di stabilità 2013*), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 704 ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Rilevato che a decorrere dall'emissione del ruolo conguaglio Tares 2013 il Comune provvede direttamente alla riscossione del tributo;

Verificato che:

- con deliberazione n. 21 del 06/08/2013, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013 per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione n. 23 del 28/07/2014, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2014 per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione n. 25 del 27/05/2015, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2015 per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione n. 21 del 28/04/2016, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2016 per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione n. 3 del 23/03/2017, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2017 per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione n. 3 del 26/02/2018, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2018 per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione n. 3 del 21/02/2019, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2019 per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione n. 11 del 04/06/2020, si è provveduto alla conferma del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle Tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2019 per l'anno 2020;

Dato atto che alle tariffe sopra richiamate, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n.504/1992 e dell'art. 14, commi 28 e 29 del D.L. n.201/2011, convertito con L. n. 214/2011 e s.m.i, deve essere sommato il tributo provinciale TEFA, nella misura del 5% (deliberazione della Giunta Provinciale n.1276- 41351/2012);

Visto l'art. 1 comma 666 della Legge n. 147 del 23/12/2013, con il quale viene confermata l'applicazione del tributo provinciale TEFA di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/1992, anche sulla Tassa sui rifiuti - TARI a decorrere dal 01 gennaio 2014;

Vista la circolare della Città Metropolitana del 4-2017/Tefa del 27.12.2017, con la quale l'Ente comunica che l'Ente ha approvato in nuovo Regolamento TEFA”;

Visto che nel nuovo “Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (TEFA)” approvato con deliberazione consiliare n. 12709/2017 del 29/11/2017 è stato modificato la parte che riguarda i compensi; a decorrere dal 01.01.2018 al singolo comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Città Metropolitana di Torino, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi, mentre è stata abolita la quota dello 0,70% quale contributo per le spese generali per la rendicontazione delle somme da riversare a titolo di tributo ambientale;

Dato atto che con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 501-13762 del 13.12.2019 è stata confermata anche per l'anno 2020 l'importo del 5% per la tariffa del tributo TEFA sugli incassi della TARI comunale;

Visto che la Città Metropolitana circolare n. 1/2019 del 21.01.2019 ha comunicato che dal 1° gennaio 2019 la rendicontazione del Tefa dovrà essere effettuata tramite il portale [Sistema Piemonte](#) - Servizi per la PA - Tributi, Finanza e Bilancio - Portale delle Rilevazioni degli Enti Locali (accesso per compilatore) compilando i modelli che verranno resi disponibili alle diverse scadenze previste dal Regolamento TEFA;

Visto il Decreto Mef del 1.07.2020 che ha introdotto nuove disposizioni all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 stabilendo alcuni criteri e modalità per il riversamento del tributo Tefa a decorrere dal 1 giugno 2020 per l'annualità 2020; L'ufficio Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate (Sogei), a decorrere dalle ripartizioni del mese di giugno, dei versamenti F24 eseguiti a titolo di Tari anno 2020 scorpora la quota riferibile al tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), al netto della commissione dovuta al comune, stabilita nella misura dello 0,3% delle somme riscosse ai fini del successivo accredito alla Città Metropolitana, mentre per tutti gli altri metodi di riscossione e per le altre annualità spetterà sempre al Comune il riversamento del TEFA;

Appurato che, dai versamenti effettuati dai contribuenti relativi agli incassi TARI dal 01/09/2020 al 31/10/2020 ed a seguito di una verifica generale sulle somme incassate, è stato accertato quanto segue:

TRIBUTO	IMPORTO INCASSATO AL 31.08.2020	T.E.F.A 5%	COMMISSIONE COMUNALE DELL' 0,3%	IMPORTO DA RIVERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	IMPORTO RIVERSATO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DA PARTE DELL'AG. ENTRATE
TARI 2014	€ 322,00	€ 14,19	€ 0,04	€ 14,15	
TARI 2015	€ 75,00	€ 3,24	€ 0,01	€ 3,23	
TARI 2016	€ 202,00	€ 8,95	€ 0,03	€ 8,92	
TARI 2017	€ 226,27	€ 10,11	€ 0,03	€ 10,08	
TARI 2018	€ 261,00	€ 12,43	€ 0,04	€ 12,39	
TARI 2019	€ 1.975,00	€ 94,05	€ 0,28	€ 93,77	
TARI 2020	€ 79.302,00	€ 3.776,29	€ 11,33		€ 3.764,96
	€ 82.363,27	€ 3.919,26	€ 11,76	€ 142,54	€ 3.764,96

Dato atto che il suddetto importo TEFA incassato di € 142,97 risulta al lordo della commissione dello 0,30% prevista dal quinto comma dell'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari a € 0,43 e che pertanto il netto da liquidare alla Città Metropolitana ammonta ad €. 142,54;

Visto che il TEFA relativo all'annualità 2020 pari a € 3.776,29 al netto della commissione dello 0,30% pari a € 11,33 è stato riversato direttamente dalla Sogei alla Città Metropolitana di Torino;

Rilevato che con proprie determinazioni n. 74 del 17.09.2020 e n. 97 del 12.11.2020 si è provveduto a rimborsare ai contribuenti € 1.455,00 per TARI anni pregressi di cui € 69,77 per addizionale TEFA al lordo della commissione dello 0,30%;

Ritenuto, quindi, che nulla osta alla liquidazione di quanto spettante alla Città metropolitana di Torino € 72,98;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

### **DETERMINA**

1. di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 73,20, al lordo della commissione dell'0,3% da trasferire alla Città Metropolitana di Torino quale tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per gli anni 2014 – 2015 – 2016 – 2017 - 2018 e 2019 di riscossione;
2. di imputare la somma di € **73,20** alla **Voce 13570 Cap. 1000 Art. 1** "*Tributo TEFA su tassa rifiuti spettante a Città Metropolitana*" – Codice 99.01.7, del bilancio 2020, disponibile;
3. di dare atto che il TEFA viene pagato dai contribuenti e introitati alla Voce 6010 Cap. 6010 Art. 1 del bilancio di previsione 2020 in conto competenza;
4. di procedere alla liquidazione di € **72,98**, già al netto della commissione comunale dell'0,3%, alla Città Metropolitana di Torino calcolata sulla base delle riscossioni effettive di TARI 2014 – 2015 – 2016 - 2017 – 2018 – 2019 che verrà introitata dal Comune;
5. di procedere al versamento del suddetto importo a favore della Città metropolitana di Torino, mediante girofondi sulla contabilità speciale – Banca d'Italia – intestata a Città metropolitana di Torino n. 0060057 – contabilità infruttifera – IBAN : IT 43R 01000 03245 1143000 60057.
6. Di rendicontare sul Portale Sistema Piemonte il Tributo TEFA riferito alle annualità TARES 2013 e TARI 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 e 2020 così come indicato dalla istruzioni della Città Metropolitana di Torino;

### **IMPEGNI**

<b>CIG</b>	<b>Anno</b>	<b>Imp / Sub</b>	<b>Codice</b>	<b>Voce</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Piano Fin.</b>	<b>Importo €</b>
	2020	687	99017	13570	1000	1	U.7.02.05.01.001	73,20

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario - entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Firmato digitalmente

F.to: REVELLINO Roberto